



COMUNE DI BUSNAGO

Regolamento comunale
per l'applicazione
delle sanzioni amministrative

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 4 - Soggetti accertatori
- Art. 5 - Processo verbale d'accertamento
- Art. 6 - Rapporto all'autorità competente
- Art. 7 - Competenza a emettere le ordinanze-ingiunzioni o di archiviazione
- Art. 8 - Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla legge 24.11.1981 n. 689
- Art. 9 - Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni
- Art. 10 – pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 11 - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
- Art. 12 – Esecuzione forzata
- Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali
- Art. 14 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco, dei dirigenti e dei responsabili di settore e servizio del comune, salvo che sia diversamente stabilito.
2. E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.
3. I regolamenti e le ordinanze emesse successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovranno indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.

Art. 2 - Definizioni

1. Quando in questo regolamento si usa genericamente il termine ordinanze si devono intendere sia le ordinanze emesse dal sindaco, sia quelle emesse dai dirigenti o dai responsabili di settore o servizio.
2. I dirigenti e i responsabili di settore o servizio con potere di emissione di ordinanza sono identificati con apposito decreto del sindaco.
3. Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze-ingiunzioni, ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

Art. 3 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'articolo 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).
2. E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'Art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per tutte le violazioni previste al comma 1, nel rispetto dei limiti edittali previsti per la violazione commessa.
3. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 4 - Soggetti accertatori

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze sono svolte in via principale dalla polizia locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

3. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 5 - Processo verbale d'accertamento

1. La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza per la quale sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria è accertata mediante la redazione di un accertamento di violazione.

2. Il verbale di accertamento di violazione deve contenere come elementi essenziali:

- a. l'indicazione della data, dell'ora e il luogo dell'accertamento;
- b. le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c. le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- d. la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- e. l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- f. l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- g. le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- h. l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;
- i. l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore e/o l'obbligato in solido;
- j. la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

3. Qualora il trasgressore e/o l'obbligato in solido si rifiutino di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia, ne viene dato atto in calce allo stesso.

4. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ognuna di queste è assoggettata al pagamento previsto per la violazione commessa.

Art. 6 - Rapporto all'autorità competente

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al dirigente o al responsabile di settore o servizio a ciò delegato.

2. I dirigenti e i responsabili di settore o servizio competenti a ricevere il rapporto sono individuati con apposito decreto del sindaco.

Art. 7 - Competenza a emettere le ordinanze-ingiunzioni o di archiviazione

1. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze compete, con riferimento all'art. 107 del D.Lgs 18 agosto

2000, n. 267, al dirigente o al responsabile di settore o servizio che ha emesso l'ordinanza violata ovvero, nel caso di regolamenti comunali, al dirigente o al responsabile di settore o servizio a cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata, ovvero in via residuale, se non altrimenti determinato, o, nel caso di ordinanze emesse direttamente dal sindaco, al dirigenti o al responsabile di settore o servizio preliminarmente individuato dal Sindaco.

2. In ogni caso non potrà essere identificato, quale autorità competente a emettere le ordinanze-ingiunzioni o di archiviazione, il responsabile della polizia locale, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.

Art. 8 - Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla legge 24.11.1981 n. 689

1. L'ordinanza-ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'articolo 6.

2. Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 150 giorni dalla data di ricevimento del ricorso e deposito degli stessi.

3. Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. La richiesta di audizione personale deve essere presentata per iscritto nel termine previsto per la presentazione del ricorso.

5. Nelle ipotesi in cui sia richiesta l'audizione personale, si applica la sospensione dei termini procedurali per l'adozione del provvedimento finale di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

6. Nel caso di rinvii, motivati per iscritto, i termini decorrono dalla data di ricezione della richiesta, scritta, di rinvio, che deve pervenire, pena la nullità, entro tre giorni prima della data di convocazione.

7. L'autorità competente a ricevere il rapporto e gli scritti difensivi, qualora non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza di archiviazione.

8. Le ordinanze-ingiunzioni e quelle di archiviazione devono essere trasmesse all'organo accertatore, debitamente corredate dalle prove di avvenute notificazioni.

Art. 9 - Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni

1. In sede d'irrogazione della sanzione, l'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto, così come individuata dal precedente articolo 7, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza-ingiunzione, motivata ai sensi dell'Art. 11 della legge n. 689/81, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione commessa, entro i limiti edittali previsti per la norma violata.

2. Qualora l'agente, con la violazione commessa o in conseguenza di essa, abbia recato un danno a beni di proprietà comunale o di altri enti pubblici o dello Stato, l'entità della somma dovuta deve essere determinata aumentando, in misura non inferiore al 50% quella irrogata dall'accertatore.

3. Qualora l'agente non provveda ad eliminare o attenuare le conseguenze della violazione da lui commessa, l'entità della somma dovuta deve essere determinata aumentando, in misura non inferiore al 30% quella irrogata dall'accertatore.

4. Le somme determinate ai sensi dei commi 2 e 3 non possono superare il limite edittale stabilito per la commessa violazione.

Art. 10 – pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta formale dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In tale ipotesi la domanda di pagamento rateale deve essere presentata, entro il termine stabilito per il pagamento della sanzione pecuniaria.

3. La domanda di pagamento rateale, presentata all'organo accertatore, non sospende o interrompe i termini procedurali.

4. Il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie può essere disposto anche dall'autorità competente a ricevere il rapporto.

5. Il pagamento rateale delle sanzioni amministrative comporta l'applicazione delle spese di procedimento che verranno stabilite con deliberazione di Giunta comunale, su proposta del responsabile del servizio di polizia locale.

6. Il pagamento rateale della sanzione può essere disposto a favore di chiunque si trovi in condizioni disagiate.

7. La Giunta comunale, su proposta delle autorità competenti a ricevere il rapporto, stabilisce, con proprio provvedimento, di carattere generale, le procedure amministrative per l'accertamento delle condizioni economiche del richiedente.

8. L'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto, se ritiene fondata la richiesta emette, entro 30 giorni dalla ricevimento della stessa, decreto di rateizzazione; in caso contrario emette, entro lo stesso termine, provvedimento, motivato di diniego.

Art. 11 - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

1. L'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 12 – Esecuzione forzata

1. L'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute, in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 27 della legge 24.11.1981, n. 689.

2. La medesima autorità, qualora risulti più conveniente, in termini di efficacia, efficienza e trasparenza, procede alla riscossione diretta delle sanzioni.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni dei regolamenti comunali che prevedano sanzioni amministrative che fanno riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

2. Chiunque viola i regolamenti comunali di Polizia Urbana, Commercio su Aree Pubbliche, Edilizio e dei Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per le raccolte differenziate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.
3. In deroga al disposto di cui al precedente comma resta in vigore la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'Art. 27 bis del regolamento di polizia urbana.
4. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, o di altri enti pubblici, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero della somma stabilita con l'ordinanza ingiunzione, ha effetto liberatorio limitatamente alla sanzione pecuniaria.
5. Le ordinanze che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio, ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato.
6. Il presente regolamento costituisce atto d'indirizzo per l'individuazione dei responsabili dei procedimenti sanzionatori.
7. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dal presente regolamento è disciplinato dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n.689.
8. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio ed entra in vigore dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva e decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune.